

ANCE | COMO

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI COMO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria di ANCE Como del 14 luglio 2020

STATUTO

Sommario

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, RAPPORTI CON ANCE NAZIONALE

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopi e attività promozionali

Art. 4 Rapporti con ANCE Nazionale

TITOLO SECONDO

SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5 Sistema Associativo

Art. 6 Soci Ordinari – Qualifica e Ammissione

Art. 7 Diritti dei soci ordinari

Art. 8 Durata del rapporto associativo dei Soci Ordinari

Art. 9 Obblighi dei Soci Ordinari

Art. 10 Perdita della qualifica di socio ordinario

Art. 11 Imprese Assistite

Art. 12 Imprese Aggregate

Art. 13 Imprese aderenti

Art. 14 Contributi associativi

Art. 15 Anagrafe

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

Art. 16 Organi dell'Associazione

Art. 17 Eleggibilità alle cariche sociali

Art. 18 Decadenza dalle cariche sociali

Art. 19 Durata delle cariche sociali

Art. 20 Assemblea dei soci – Composizione

Art. 21 Convocazioni – Quorum costitutivo e deliberativo – Verbali

Art. 22 Diritto di voto in assemblea

Art. 23 Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 24 Consiglio Generale – Composizione

Art. 25 Consiglio Generale – Attribuzioni

Art. 26 Consiglio di Presidenza – Composizione

Art. 27 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Art. 28 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Art. 29 Presidente – Elezione, durata e attribuzioni

Art. 30 Commissione di Designazione

Art. 31 Vice Presidenti

Art. 32 Commissioni Referenti

Art. 33 Tesoriere

Art. 34 Collegio dei Garanti Contabili

Art. 35 Proviviri

Art. 36 Gruppo Giovani

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 37 Direzione
Art. 38 Fondo comune
Art. 39 Amministrazione e Gestione
Art. 40 Esercizio finanziario – Bilancio

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Disposizioni Generali
Art. 42 Durata - Scioglimento
Art. 43 Richiamo allo Statuto di ANCE

NORMA TRANSITORIA

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, RAPPORTI CON ANCE NAZIONALE

Art. 1
Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "ANCE COMO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI COMO" di seguito – ANCE COMO. L'associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.
2. L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, conformemente alla sua natura non svolge attività commerciale. È fatto, inoltre, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni industriali, provinciali, regionali o nazionali. L'adesione è deliberata dal Consiglio Generale, salvo ratifica dell'Assemblea Generale.

Art. 2
Sede

1. L'Associazione ha sede legale e amministrativa nel Comune di Como, in via Briantea n. 6 e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.
2. L'Associazione può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali provinciali, regionali o nazionali. L'adesione è valutata e deliberata dal Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Art. 3
Scopi e attività promozionali

1. L'Associazione non ha alcun fine di lucro e ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo, sia individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.
2. A tal fine l'Associazione, in particolare:
 - a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente del dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
 - b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale,

- indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
 - d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
 - e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
 - f) provvede ad informare i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
 - g) presta assistenza, in ambito associativo e nelle forme più opportune, relativamente ai problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime;
 - h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, sia regionali e/o nazionali;
 - i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, con facoltà di esercitare l'attività editoriale in materia economica, sindacale e tecnica, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
 - j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
 - k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed, in particolare, nomina i Presidenti e i vertici e gli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
 - l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori, mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
 - m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
 - n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE nazionale, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
 - o) può costituire, al suo interno, sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
 - p) compie, comunque, tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
 - q) agevola, anche in stretta collaborazione con ANCE nazionale e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore delle costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
 - r) assume, nell'interesse proprio e/o per fini istituzionali, la legittimazione attiva e passiva nei giudizi di ogni ordine e grado;

- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 4
Rapporti con ANCE Nazionale

1. ANCE Como aderisce all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari. L'Associazione adotta il Codice Etico dell'ANCE nazionale.
2. L'adesione di ANCE Como ad ANCE nazionale comporta l'adesione automatica ad ANCE Lombardia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti di quest'ultima comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto di ANCE nazionale. Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate da ANCE Como l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE nazionale e di ANCE Lombardia.

TITOLO SECONDO
SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5
Sistema Associativo

1. Possono far parte dell'Associazione le Imprese, siano esse Imprese individuali, siano società, in qualsiasi forma costituite, con sede o esercenti l'attività edile nell'ambito della Provincia di Como, come individuate nell'elencazione di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati, per la parte imprenditoriale, dall'A.N.C.E.
2. L'Associazione rappresenta unitariamente le imprese di costruzione e le imprese specialistiche del settore delle costruzioni e le inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti categorie:
 - a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione, manutenzione;
 - b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, la cui vocazione è promuovere, progettare, ed eseguire, come propria gestione caratteristica, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di progetto, processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.
3. Tali imprese sono, a loro volta, distinte in soci ordinari, detti anche imprese associate, imprese aggregate, imprese assistite e imprese aderenti.
4. È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all'art. 3.

Art. 6
Soci Ordinari
Qualifica e Ammissione

1. Sono soci ordinari (altrimenti detti imprese associate) le imprese, siano esse individuali, siano società, in qualsiasi forma costituite, con sede o esercenti l'attività edile nell'ambito della

Provincia di Como, come individuate nell'elencazione di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati, per la parte imprenditoriale, dall'A.N.C.E.

2. I soci ordinari esercitano, anche solo parzialmente attraverso un ramo di azienda, una delle attività di cui all'art. 5 secondo comma lett. a), b).

3. La domanda di ammissione dei soci ordinari, che vale quale accettazione di tutte le norme dello Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico e impegno al pagamento dei contributi che saranno deliberati a norma dello Statuto, può essere alternativamente:

- fatta pervenire ad ANCE COMO debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
- avvenire tramite la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco mediante la compilazione del Modulo Unico Telematico (M.U.T.).

4. Sull'ammissione delibera il Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Art. 7

Diritti dei soci ordinari

1. Fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dallo Statuto, i Soci:

- hanno parità di diritti e doveri
- hanno diritto di elettorato attivo e passivo
- possono avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e possono farsi assistere in ogni circostanza.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 8

Durata del rapporto associativo dei Soci Ordinari

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e l'iscrizione all'Associazione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti.

2. L'iscrizione vale per l'intero anno solare nel quale è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora le dimissioni non vengano notificate, con lettera raccomandata o a mezzo pec, all'Associazione entro il 1° settembre dell'anno in corso.

3. Il socio ha facoltà di recesso che va esercitato mediante comunicazione a mezzo posta, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata (pec). Agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, il recesso è efficace a decorrere dal secondo mese successivo da quello in cui è stato comunicato.

4. L'Associazione ha facoltà di avviare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Como nei confronti delle imprese associate che si rendessero inadempienti al pagamento dei contributi.

Art. 9

Obblighi dei Soci Ordinari

1. L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE nazionale e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) osservanza dei contratti di lavoro ed in genere di ogni regolamentazione che venisse

debitamente approvata dai competenti organi sociali dell'Associazione, in conformità alle norme stabilite nel presente Statuto;

- e) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno facoltà di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Como, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
 - f) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
 - g) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.
2. Tutte le comunicazioni, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, resteranno assolutamente riservate.
3. L'Associato, consapevole dei diritti derivanti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità del presente Statuto.

Art. 10

Perdita della qualifica di socio ordinario

1. La qualifica di socio ordinario si perde per:

- a) recesso, anche non motivato, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo posta, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata (pec);
- b) esclusione deliberata dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni delle norme statutarie, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- c) esclusione per avvio di una controversia giudiziale nei confronti del sistema associativo, senza aver preventivamente fatto ricorso ai rimedi di risoluzione della conflittualità previsti dallo Statuto;
- d) per indegnità, riscontrata dal Consiglio Generale, previo conforme parere del Collegio dei Probiviri;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, documentate e notificate obbligatoriamente per iscritto all'Associazione;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale;
- g) esclusione, qualora l'impresa sia iscritta a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Art. 11

Imprese Assistite

1. Fanno parte, di diritto, dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, indipendentemente dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco (zona di Como), che non siano soci ordinari e non aderenti ad alcuna Associazione imprenditoriale e che versano ad ANCE COMO la quota di adesione contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

2. Le imprese assistite usufruiscono delle prestazioni di ANCE COMO in materia contrattualistica.

3. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le imprese assistite non hanno elettorato attivo e passivo

5. La cessazione della qualità di impresa assistita avviene per le stesse cause e con le stesse

modalità previste dall'art. 10 dello Statuto per i Soci ordinari.

Art. 12 **Imprese Aggregate**

1. Le Imprese ed i soggetti che esercitano attività collegate con quelle edili, ma che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile e che non possono essere iscritte in Cassa Edile, possono chiedere di aggregarsi ad ANCE Como. Dell'ammissione decide il Consiglio Generale.
2. L'aggregazione dà diritto ai servizi dell'Associazione e ad un solo voto per l'elezione alle cariche sociali, indipendentemente dal contributo versato; è, invece, escluso l'elettorato attivo ovvero la possibilità di ricoprire cariche sociali.
3. L'aggregato ha gli stessi doveri stabiliti dal presente Statuto per i Soci ordinari.
4. La cessazione della qualità di aggregato avviene per le stesse cause e con le stesse modalità previste dall'art. 10 dello Statuto per i Soci ordinari.

Art. 13 **Imprese aderenti**

1. Possono aderire ad ANCE Como in qualità di imprese aderenti:
 - consorzi di imprese, a condizione che le imprese consorziate siano iscritte alle Casse Edili e siano associate;
 - associazioni temporanee tra imprese;
 - persone che esercitano attività professionali interferenti con il settore delle costruzioni;
 - enti, associazioni, organismi pubblici o privati che svolgono attività collegate al settore delle costruzioni.
2. Gli iscritti al Gruppo degli aderenti non possono far parte degli organi della Associazione, né ricoprire cariche sociali, né esercitare il diritto di voto. Se invitati possono partecipare a singole riunioni delle Assemblee e delle Commissioni.
3. Le imprese aderenti non hanno elettorato attivo e passivo.
4. La qualifica di impresa aderente si perde per:
 - recesso;
 - acquisizione della qualifica di socio ordinario;
 - decadenza dei requisiti di ammissibilità;
 - cessazione dell'attività;
 - espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dal Consiglio di Presidenza.

L'impresa è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal momento in cui viene meno lo *status* di aderente, fatta eccezione per il recesso che, ai soli fini contributivi, è efficace dal secondo mese successivo al mese in cui è comunicato.

Art. 14 **Contributi associativi**

1. I soci ordinari, le imprese assistite, le imprese aggregate e quelle aderenti sono tenuti a versare i contributi alla Associazione nella misura e con le modalità determinate dallo Statuto.
2. I soci ordinari sono obbligati a corrispondere:
 - una quota associativa determinata e con le modalità di riscossione stabilite con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
 - contributi di competenza dell'ANCE nazionale, secondo i criteri, le misure e le modalità

stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

3. Le imprese assistite devono versare i contributi nella misura stabilita e con le modalità stabilite con Regolamento attuativo.
4. Le imprese aggregate devono versare i contributi nella misura stabilita e con le modalità stabilite con Regolamento attuativo.
5. Le imprese aderenti sono tenuti a versare i contributi nella misura stabilita e con le modalità stabilite con Regolamento attuativo.
6. ANCE Como ha facoltà di avviare il processo monitorio nei confronti dei Soci, ovvero delle imprese assistite, aggregate o aderenti, morose che non ottemperano all'esatto versamento dei contributi associativi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale.
7. I soci ordinari, le imprese assistite, aggregate e aderenti sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati richiesti nell'ambito delle attribuzioni istituzionali. Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate.

Art. 15 **Anagrafe**

1. Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'ANCE e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE (ed eventuali altre categorie).
2. L'Associazione comunica all'ANCE nazionale le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

TITOLO TERZO **GOVERNANCE**

Art. 16 **Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:

Organi di Gestione

- l'Assemblea
- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente e i Vice Presidenti

Organi di controllo

- il Collegio dei Garanti Contabili;
- i Proviviri;
- il Tesoriere

2. E', altresì, Organo dell'Associazione il Gruppo Giovani. L'Associazione ha facoltà di prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 17 **Eleggibilità alle cariche sociali**

1. Le cariche associative di ANCE Como sono riservate a rappresentanti delle imprese soci ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Ai fini della eleggibilità, per rappresentanti devono intendersi:
 - il titolare dell'impresa individuale,
 - il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese, ovvero un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del

- Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali;
- gli amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura
 - il socio di maggioranza, anche se privo della legale rappresentanza
3. Nel caso di società associata ad ANCE Como, controllata da altra società, può essere eletto alle cariche sociali anche il legale rappresentante o un socio di maggioranza della società controllante, purché eserciti la propria attività nel settore edile ed avente sede legale in provincia di Como
4. L'impresa deve comunicare all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante, come definito nel precedente comma 2, all'atto dell'iscrizione che resterà tale sino ad eventuale sostituzione.
5. Alla carica di Proboviro e di membro del Collegio dei Garanti Contabili possono essere eletti soggetti diversi da quelli sopra indicati che siano in possesso di particolari e idonei requisiti di indipendenza, competenza e imparzialità.
6. In ogni caso i candidati non devono rivestire cariche istituzionali in altre Associazioni sindacali operanti nell'ambito della Provincia di Como.
7. Tutti gli anzi detti requisiti, senza eccezione, sono accertati e devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e devono persistere per tutta la durata del mandato.
8. Eccezion fatta per i Proboviri, non possono essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle imprese assistite, aggregate e aderenti.
9. Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto e da apposito Regolamento attuativo.

Art. 18 **Decadenza dalle cariche sociali**

1. Decadono dalle cariche sociali e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione i rappresentanti di imprese
- che perdono lo *status* di socio ordinario.
 - Che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui sono membri.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.
3. La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
4. Nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche sociali è adottato il provvedimento di sospensione o di decadenza in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi contributivi.
5. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che:
- rivestano, anche a titolo personale, una delle cariche di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE;
 - si trovino in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici;
 - comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Associazione e dell'ANCE nazionale.
6. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri.

Art. 19
Durata delle cariche sociali

1. Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di ANCE e antecedentemente al rinnovo dello stesso).
2. Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato. I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati. Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
3. Le cariche sociali scadono per:
 - scadenza del termine;
 - decadenza secondo le modalità e termini indicati al precedente articolo 18;
 - dimissioni
 - cessazione dell'attività dell'Impresa associata;
 - recesso esercitato dall'impresa dall'appartenenza all'Associazione
 - venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 17;
 - esclusione motivata e decisa dal Consiglio Generale, previo conforme parere del Collegio dei Probiviri;
 - in caso di impossibilità di esercitare le funzioni della carica.
4. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere prima della scadenza, subentra, sino al termine di scadenza ordinario, il primo dei candidati non eletti, se in possesso dei requisiti di eleggibilità.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Generale decade e deve essere rinnovato.
6. Tutte le nomine negli organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.
7. La decadenza e la cessazione, oltre a comportare la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni, impegnano i soggetti decaduti o cessati a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Art. 20
Assemblea dei soci – Composizione

1. Hanno diritto di partecipare, intervenire e votare all'Assemblea i soci ordinari e le imprese aggregate. Queste ultime con un solo voto e limitatamente alla elezione dei componenti delle cariche sociali, come previsto al precedente articolo 12.
2. Ogni Socio, con il limite fissato al primo comma, purché in regola con il versamento dei contributi associativi alla data di convocazione dell'Assemblea, ha diritto di intervenire e votare.
3. Ciascuna impresa può attribuire una sola delega ad un'impresa associata in regola con il versamento dei contributi associativi. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.
4. In ogni caso, la regolarizzazione contributiva può avvenire fino a dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 21 Convocazioni – Quorum costitutivo e deliberativo – Verbali

1. Le modalità di funzionamento delle assemblee sono disciplinate dal presente Statuto.
2. Il diritto di voto può essere esercitato anche in via telematica secondo le modalità indicate da specifico Regolamento.

3. Convocazione dell'Assemblea

a) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di giugno, a scelta del Presidente dell'Associazione (o per decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Presidenza), alternativamente:

- presso la sede sociale ovvero anche in altro luogo, purché nell'ambito della Provincia di Como
- con l'ausilio di strumenti digitali in video o tele conferenza alle seguenti condizioni, delle quali va dato atto nel relativo verbale:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- siano assicurate le modalità per la votazione a scrutinio segreto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché prendere visione, ricevere o trasmettere documenti.

Non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario dell'adunanza.

b) L'Assemblea è convocata:

- in seduta ordinaria ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci ordinari
- in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo dei Soci ordinari.

c) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso a mezzo posta, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata (pec), spedito almeno dieci giorni prima della riunione.

d) L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, ovvero se in video o tele conferenza, del giorno ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

3. Quorum costitutivo e deliberativo

a) L'Assemblea in seduta ordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche in video o teleconferenza, o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci ordinari. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo per le elezioni del Presidente e Vice Presidente per le quali l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione se è presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili;
- in prima e in seconda convocazione l'Assemblea delibera, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti in essa rappresentati e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

b) L'Assemblea in seduta straordinaria:

- in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente anche in video o teleconferenza, o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera, mediante votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati

- trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente, anche in video o teleconferenza, o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili e delibera, mediante votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

4. Verbali

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 22 Diritto di voto in assemblea

1. A ciascun Socio ordinario spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi associativi dovuti e versati secondo il criterio previsto nell'allegato Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
2. Il numero di voti spettanti a ciascun socio è verificato prima dell'avvio della votazione, da una commissione *ad hoc* composta dal Direttore e altri due membri scelti tra i partecipanti all'Assemblea.
3. La commissione potrà riunirsi anche in video o tele conferenza.
4. La quantità dei voti spettanti a ciascun socio è determinata con specifico Regolamento. Ciascun socio può chiedere la verifica dei voti che gli sono attribuiti.
5. Le imprese aggregate hanno diritto di intervenire alle adunanze assembleari per l'elezione delle cariche sociali e ad esse spetta un solo voto, indipendentemente dal contributo versato.
6. Il diritto di voto può essere esercitato anche in via elettronica secondo le modalità indicate da specifico Regolamento.

Art. 23

Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
 - b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Generale
 - d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili
 - e) eleggere i Proviviri;
 - f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
 - g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.
2. Spetta all'Assemblea dei soci in seduta straordinaria:
 - a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 42;
 - c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni territoriali del sistema ANCE.

Art. 24
Consiglio Generale - Composizione

1. Il Consiglio Generale è composto da un numero massimo di sedici membri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 c. 5.
2. Sono membri di diritto del Consiglio Generale, con diritto di voto, l'ultimo Past President e il Presidente del Gruppo Giovani. Possono partecipare al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Proviviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili e, su invito del Presidente, soggetti di cui si ritenga utile la presenza.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti delle rispettive liste e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso, tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile. I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 25
Consiglio Generale Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio Generale:
 - a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
 - c) nominare i membri delle commissioni referenti;
 - d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
 - f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
 - h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
 - i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 29 quinto comma lett.i);
 - j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
 - k) procedere all'eventuale costituzione di Uffici periferici dell'Associazione;
 - l) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
 - m) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
 - n) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
 - o) deliberare sulle proposte di cui all'art. 27 lett. g), i), l), m), o), p).

Art. 26
Consiglio di Presidenza - Composizione

1. Per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è costituito il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dal Direttore.
Il Presidente può invitare alle riunioni persone di cui ritenga necessaria la presenza.
Il Consiglio si riunisce, di norma, mensilmente ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile. I nuovi Consiglieri restano in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 27

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

1. Spetta in via esclusiva al Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) proporre al Consiglio Generale l'ammissione di nuovi soci e provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) proporre al Consiglio Generale la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- l) proporre al Consiglio Generale la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- m) proporre al Consiglio Generale l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'art.12; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- o) proporre al Consiglio Generale di deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
- p) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.

2. Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata dalle norme del presente Statuto.

Art. 28 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di inerzia

del Presidente, protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio Generale può autoconvocarsi su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

3. Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti mediante votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

6. Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

7. Le riunioni degli Organi Direttivi possono svolgersi, a scelta dei rispettivi Presidenti e con l'ausilio di mezzi digitali, anche per audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo. A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art. 30, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

3. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

4. In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.

5. Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;

- g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- l) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
- m) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;
- n) su proposta del Direttore, assumere e licenziare il personale dell'Associazione, ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.

Art. 30 **Commissione di Designazione**

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, senza indugio, alla individuazione di almeno tre nominativi, più un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico, per la costituzione della Commissione di designazione.
2. Successivamente i nominativi sono comunicati al Presidente che convoca il Consiglio Generale per effettuare un sorteggio per la scelta di due membri quali componenti effettivi della Commissione di designazione.
3. Una volta nominata, la Commissione, entro una settimana procede al proprio insediamento e, quindi, entro un termine massimo di sei settimane, procede alle consultazioni al termine delle quali individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Art. 31 **Vice Presidenti**

1. I Vice Presidenti, in numero massimo di quattro, sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.23, primo comma lett. b) e dell'art. 29, settimo comma lett. l), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.
2. Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Art. 32 **Commissioni Referenti**

1. Nell'ambito di ANCE possono essere costituite Commissioni Referenti per materia. La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente (oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente).
2. Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti sino ad massimo di 5 membri nominati dal Consiglio Generale, in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.
3. È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Art. 33
Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.
2. Svolge le funzioni di cui all'articolo 40 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.
3. Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

Art. 34
Collegio dei Garanti Contabili

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente e due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.
2. I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti supplenti del Collegio dei Garanti Contabili, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti delle rispettive liste e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.
4. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
5. I Garanti contabili partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.
6. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.
7. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

Art. 35
Proviviri

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Proviviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi. Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
2. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.
3. Spetta ai Proviviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.
4. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di

irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed, in caso di vittoria del ricorrente, verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

5. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Como tra quelli eletti dall'Assemblea.

6. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia. Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

7. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

8. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

9. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

10. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio. Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

11. I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di ANCE nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.17, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale.

12. In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE nazionale in funzione surrogatoria. In tal caso, l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE nazionale è rimesso ad altri Probiviri di ANCE nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

13. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 36
Gruppo Giovani

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito ed opera il Gruppo Giovani disciplinato da un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.
2. Ogni modifica del Regolamento, così come il programma di attività e le iniziative che il Gruppo Giovani intende attuare, dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Generale dell'Associazione.

TITOLO QUARTO
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 37
Direzione

1. Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività. Attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità, come previsto da procura.
2. Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.
3. Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art.39 con firma abbinata del Presidente o del Tesoriere.
4. Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo. Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Art. 38
Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito:
 - dai contributi di cui all'articolo 14;
 - dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - dalle rendite e da ogni altra entrata;
 - dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 39
Amministrazione e Gestione

1. All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Presidente conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.
2. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Direttore.

3. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Direttore o in alternativa dal Tesoriere con firma abbinata del Direttore.

Art. 40
Esercizio finanziario- Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale di ANCE nazionale conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea. Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.
3. All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.
4. Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41
Disposizioni Generali

1. Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE.
2. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE Como.

Art. 42
Durata - Scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento della Associazione deve essere disposto dall'Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria e la delibera deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.
4. Le attività patrimoniali residue sono obbligatoriamente devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

5. Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 43

Richiamo allo Statuto di ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE nazionale.

NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di adeguare la durata delle cariche sociali alle nuove scadenze previste dallo Statuto, tutte le cariche scadenti nell'anno 2020 sono prorogate sino alla convocazione della prossima assemblea dei soci nell'anno 2021.
2. Nel corso dell'anno 2020 si procederà all'elezione del Collegio dei Garanti Contabili e dei Probiviri.